



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva dell'udienza odierna,
premessi che

██████████ (di seguito: ██████████) si è opposta al precetto che le è stato fatto notificare da ██████████. (di seguito: ██████████) il 5 agosto 2020 e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso dal Tribunale di ██████████ in data 12 settembre 2018, depositato il 3 ottobre 2018, avente ad oggetto l'importo di 437.654,00 euro, oltre interessi "come da domanda" e spese della procedura di ingiunzione liquidate in 4.185,00 euro per compensi, 634,00 euro per spese, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a.

Tale decreto ingiuntivo era stato ottenuto a seguito dell'inadempimento di ██████████ al pagamento di numerose fatture relative a forniture di beni emesse da ottobre 2016 ad aprile 2017.

Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposizione da parte della debitrice a tale provvedimento e la notifica di un pignoramento mobiliare da parte di ██████████, le due società hanno concluso, nel mese di gennaio 2019, un accordo transattivo. La transazione prevedeva il pagamento da parte di ██████████ della somma di 437.654,00 euro con rate così regolate: 100.000 euro entro il 25 gennaio 2019, 35 rate mensili scadenti il venti di ogni mese a partire dal 20 febbraio 2019, le prime 12 di 8.000 euro e le successive di 10.506,70 euro ciascuna. L'art. 4 della transazione prevedeva che, in caso di mancato tempestivo pagamento anche di una rata, ██████████ avrebbe dovuto corrispondere immediatamente l'intero importo sopra indicato, detratti i pagamenti nel frattempo intervenuti e con maggiorazione di interessi e spese. Le parti avevano anche previsto, con il contratto di transazione, l'obbligo di ██████████ di fornire ad ██████████ una fideiussione bancaria a prima richiesta per 337.654,00 euro entro il 30 gennaio 2019, prevedendo che, in caso di mancata consegna del documento relativo alla garanzia entro il suddetto termine, ██████████ avrebbe potuto riprendere le azioni esecutive.

██████████ ha pagato regolarmente le rate previste nel contratto fino a quella di gennaio 2020. Il 20 febbraio 2020 ██████████ ha invece versato 8.000 euro in luogo dei 10.506,70 previsti. È stato poi eseguito un pagamento integrativo di 2.506,70 euro il 6 marzo 2020. In seguito ██████████ ha interrotto i pagamenti, giustificandosi riferendo che le sue difficoltà erano connesse alla contrazione

degli incassi della sua impresa a seguito della nota emergenza sanitaria.

Sono seguiti degli scambi di mail tra i legali delle parti, fino a quando, nel luglio di quest'anno, [REDACTED] ha deciso di non attendere ulteriormente i pagamenti di [REDACTED] e ha cercato di escutere la fideiussione bancaria, che si è però rivelata falsa.

[REDACTED] ha quindi notificato il precetto opposto.

[REDACTED] ha sostenuto che la controparte non avrebbe il diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in quanto la notifica del precetto sarebbe contraria a buona fede e alla normativa emergenziale emanata per contrastare le conseguenze economiche dell'epidemia tuttora in corso. Ha inoltre precisato che la falsità della fideiussione bancaria non potrebbe essere invocata da [REDACTED] per giustificare la notifica del precetto, dato che il tentativo di escutere la garanzia bancaria *de qua* sarebbe stata ingiustificata proprio perché contrastante con la normativa appena indicata e l'esigenza di comportarsi secondo buona fede nei rapporti contrattuali.

La tesi dell'opponente non appare, allo stato degli atti, accoglibile.

Per quanto [REDACTED] non abbia adempiuto regolarmente alle obbligazioni previste nella transazione conclusa ad inizio 2019, si deve riconoscere, come precisato dall'opposta, che la somma di 437.654,00 euro è in sostanza il capitale del decreto ingiuntivo che è stato emesso in base a fatture risalenti a più di tre anni fa. La pretesa dell'opponente di ritardare ulteriormente il pagamento, anche dopo che il periodo di forzata chiusura della sua attività commerciale era cessato da quasi due mesi (è noto che il periodo in questione è terminato ad inizio maggio 2020), appare quindi ingiustificata. Non si vede infatti per quale ragione [REDACTED] dovrebbe attendere ulteriormente il pagamento di somme che riguardano, a prescindere dal successivo accordo transattivo che ha previsto soltanto una rateizzazione, delle forniture risalenti a più di tre anni fa, periodo in cui le esigenze connesse alla epidemia in corso non erano certo state considerate dalle parti.

Per quanto riguarda la fideiussione, non è necessario valutare l'attendibilità delle argomentazioni di [REDACTED] volta a dimostrare di essere stata essa stessa vittima di un raggio.

È sufficiente rilevare che la falsità della fideiussione comporta l'inadempimento da parte dell'opponente all'obbligo previsto nel contratto di transazione di fornire ad [REDACTED] un'idonea garanzia bancaria entro il 30 gennaio 2019. [REDACTED] non ha del resto neppure offerto di ottenere una valida fideiussione per il suo debito residuo dopo la scoperta della falsità di quella precedentemente consegnata. Appare quindi giustificata la pretesa di [REDACTED] di ottenere immediatamente il pagamento dell'intero suo credito.

In conclusione, la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo deve essere respinta.

È confermata la prima udienza di comparizione delle parti per il merito per il 13 gennaio 2021, ore 13.00.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Conferma la prima udienza di comparizione delle parti per il merito per il 13
gennaio 2021, ore 13.00.

Si comunichi.

Milano, 1 dicembre 2020

Il Giudice

